

**TAR LAZIO**  
**Sezione I ter**

*Notifica per pubblici proclami - Ricorso n. 4753/2013*

Con ricorso in riassunzione notificato il 14.5.2013 Rosario Cutellè collocato al 69° posto della graduatoria di scrutinio per merito comparativo a 39 posti di dirigente superiore della POLSTATO con decorrenza 1.1.2010 con punti 83,5 premessi cenni sul suo trentennale percorso professionale, sugli incarichi ricoperti e sulla sua posizione nel ruolo dei primi dirigenti della POLSTATO ha impugnato gli atti della procedura in parte qua instando per il risarcimento dei danni patiti per la mancata promozione anche a titolo di perdita di chance. Con ord. Coll. n. 5976/2013 la sez. I ter del TAR Lazio ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i 39 dirigenti utilmente collocatisi nella graduatoria definitiva impugnata, fissando l'udienza di trattazione del ricorso per il 12.12.2013. Questi i motivi di ricorso: **viol. Det. C.d.A. 8.1.2008 recante criteri di massima dello scrutinio per la promozione a dirigente superiore POLSTATO; viol. art. 62 d.P.R. 335/82 E 9 d.P.R. 334/2000; eccesso di potere, omessa od errata valutazione circostanze rilevanti; viol. artt. 3 e 97 Cost.; viol. principio imparzialità: difetto presupposti, ingiustizia manifesta; disparità di trattamento. viol. art. 3 l. 241/90.** Premessa una ricognizione delle disposizioni sottese allo svolgimento della procedura (art. 9 l. 334/2000 e 62 d.P.R. 335/82) dei criteri di attribuzione dei punteggi alle cinque categorie di titoli individuate dal C.d.A. nella seduta dell'8.1.2008 e dei criteri di dettaglio dettati dalla commissione per la progressione del personale il 12.5.2010, il ricorrente osservava come mentre la valutazione dei titoli di cui alla categoria I era rimessa a criteri matematici alle valutazioni riportate nei rapporti informativi e nei giudizi complessivi degli ultimi cinque anni, la valutazione dei titoli di cui alla categoria V, cioè il c.d. punteggio discrezionale si traduceva nella considerazione dei precedenti di servizio e della esperienza maturata dagli scrutinandi ai fini della formulazione della valutazione delle capacità di attendere alle funzioni del grado superiore. Tale punteggio era decisivo, considerato che la commissione aveva 24 punti a disposizione. La commissione di scrutinio aveva attribuito al ricorrente per la cat. V gli stessi 18 punti già assegnatigli nel precedente scrutinio del 2009, ritenendo di non attribuire alcun punteggio incrementale al servizio prestato dal ricorrente nelle more in qualità di reggente del compartimento POLFER di Ancona, violando i principi sottesi all'esercizio della discrezionalità tecnica e le regole di uniformità del giudizio. Osservava il ricorrente che i colleghi Brugnoli Staffetti, Antonio Ciolfi, Vincenzo Torre, Vincenzo Crea, Antonino Costa, occupanti posizioni recessive nel ruolo di anzianità dei primi dirigenti della POLSTATO pur avendo ricoperto incarichi di minore prestigio avevano



ottenuto incrementi del punteggio discrezionale pari rispettivamente a 6,35, 4,1, 8,9, 3,8, 5,30 ed erano stati promossi. Non si comprendeva perché il ricorrente, nonostante la maggiore anzianità di ruolo e l'incarico di reggente del compartimento POLFER, non aveva ricevuto alcun incremento del punteggio discrezionale. Il principio della sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione non poteva essere invocato qualora, come nel caso di specie, il punteggio fosse pari a 0 e, dunque, vi fosse una così macroscopica differenza di punteggio. **viol art. 97 Cost. viol principio buon andamento p.a. eccesso di potere brevità tempo di scrutinio; incongruenza manifesta.** la commissione aveva scrutinato i 571 candidati nella sola seduta del 13.5.2010, il cui verbale nemmeno reca la data di apertura e chiusura della seduta. La brevità delle operazioni di scrutinio esercita efficacia invalidante in quanto la risibilità del tempo impiegato esclude la materiale possibilità che la commissione possa avere svolto tutti gli adempimenti, (ascoltato la relazione del direttore RR.UU. sui 571 candidati ed attribuito loro il punteggio) dedicando a ciascuno non più di 1 minuto. La presente inserzione vale quale notifica nei confronti dei sigg. Alfredo ANZALONE, Stefano BASTREGHI, Gianfranco BERNABEI, Giulio Maria BRUGNOLI STAFFETTI, Tommaso CACCIA PAGLIA, Mario Antonio CAGGEGI, Claudio CAROSELLI, Filippo CERULO, Antonio CIOLFI, Vito CIRIELLO, Antonino COSTA, Sossio COSTANZO, Vincenzo CREA, Giuseppe CUCCHIARA, Pierluigi D'ANGELO, Antonio DEL GRECO, Giuseppe DE MATTEIS, Giovanni DI BALLO, Antonino ERRANTE PARRINO, Carmine ESPOSITO, Vincenzo FELTRINELLI, Armando FORGIONE, Giuseppe Annunziato Palmiro GARRAMONE, Roberto GENTILE, Claudio GIARDULLO, Vincenzo GIGLI, Felice LA GALA, Girolamo LANZELLOTTO, Michele LARATTA, Enzo Giuseppe MANGINI, Cosimo MARUCCIA, Giuseppe PAGANO, Maria Luisa PELLIZZARI, Pier Riccardo PIOVESANA, Daniela STRADIOTTO, Salvatore TORRE, Alberto VALENTINETTI, Giovanna MORGILLO

avv. Stefano Viti

TS13ABA9480 (A pagamento).

